



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 31 del 10 settembre 2001

—◆—
Sommario

- **Congedi parentali (L. 8/3/2000 n. 53)**
- **Legge 5/2/92 n. 104: emessa la circolare**
- **Concorso per Perito Superiore: differimento prove scritte**
- **Concorso interno per Vice Commissario: inizio prove orali**
- **Tutela legale dirigenti sindacali**
- **12° e 13° corso per motoristi navali: calendario selezioni**
- **Causa di servizio: incidente in itinere.**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ**

**Congedi parentali
(Legge 8 marzo
2000, n. 53)**

E' stata recentemente emanata la circolare che ha disciplinato, in modo uniforme per tutto il comparto sicurezza, la fruizione delle nuove opportunità per il sostegno della maternità e della paternità, la cui consultazione, tramite il nostro Network internet, all'interno dell'area "documenti, settore riservato "circolari".

Giungono pertanto numerosi quesiti circa il limite massimo complessivo dei periodi di astensione facoltativa previsti dall'art.7, 1° comma e il trattamento economico per essi previsto.

In merito si ribadisce che il periodo di 45 giorni, a retribuzione piena, è complessivo nell'arco dei primi tre anni di vita del bambino, e non 45 giorni l'anno per i primi tre anni.

Trasmettiamo un prospetto riassuntivo dei benefici, per facilitare la lettura della circolare, con durata e tipo di trattamento economico spettante.

N.B.: nella tabella allegata tutti i periodi di assenza vanno computati:

- dalla data di nascita del bambino trascorso il periodo di interdizione obbligatoria;
- cumulando i periodi usufruiti sia dalla madre che dal padre lavoratore.

**Legge 5 febbraio
1992, n. 104:
emessa la
circolare**

Come preannunciato nei precedenti Flash, è stata finalmente emanata la circolare che disciplina i trasferimenti in base alle previsioni della L.104/92 con le integrazioni della L.53/2000.

Il testo integrale è reperibile all'interno del Network, area "documenti", settore riservato "circolari".

**Concorso per
Perito Superiore:
differimento
prove scritte**

Sul supplemento straordinario n.114, pubblicato sul bollettino del personale del 28 giugno 2001, è stato decretato il rinvio delle prove scritte relative al concorso interno per 37 posti di perito superiore indetto con D.M. del 18.10.99.

Il calendario della prova scritta avrà luogo nelle date, negli orari e nelle sedi che saranno fissati con successivo provvedimento che sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 13.12.2001.

**Concorso interno
per Vice
Commissario:
inizio prove orali**

I 165 colleghi che hanno superato l'esame scritto, relativo al concorso interno per l'immissione nel ruolo dei Commissari, inizieranno le prove orali il giorno 25 settembre 2001.

I primi candidati chiamati saranno coloro che hanno il cognome che inizia con la lettera "F" (FABI); gli ultimi saranno quelli con la lettera "E" (ETTARO).

Le prove termineranno il giorno 12 ottobre 2001.

**Tutela legale
dirigenti
sindacali**

Trascriviamo la circolare n. 557/R/01/42/3162, datata 8 agosto 2001, concernente gli adempimenti a carico dell'Amministrazione quando avvia procedimenti disciplinari a carico di dirigenti sindacali.

"I recenti contratti di lavoro relativi al personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile hanno previsto, nell'ambito dell'articolo dedicato alla tutela legale dei dirigenti sindacali, una serie di adempimenti a carico di quest'Amministrazione.

In particolare l'art. 32 del D.P.R. n. 395/95, le cui previsioni risultano confermate dall'art. 34 del D.P.R. n. 254/99, ha imposto che dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dirigenti sindacali delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale venga data comunicazione all'Amministrazione Centrale in occasione della contestazione degli addebiti.

Tale comunicazione, che consente un monitoraggio dell'andamento complessivo delle procedure disciplinari, deve essere poi fornita alla Segreteria Nazionale del sindacato interessato.

Tanto premesso, allo scopo di assicurare il tempestivo adempimento dell'obbligo di comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si dispone che venga data comunicazione all'Amministrazione Centrale in occasione della contestazione degli addebiti.

Tale comunicazione, che consente un monitoraggio dell'andamento complessivo delle procedure disciplinari, deve essere poi fornita alla Segreteria Nazionale del sindacato stesso.

Tanto premesso, allo scopo di assicurare il tempestivo adempimento dell'obbligo di comunicazione alle OO.SS. per una cognizione delle azioni disciplinari avviate nei confronti dei propri quadri, si pregano le SS.LL. di voler provvedere a fornire all'Ufficio per le Relazioni Sindacali notizie in ordine ai procedimenti intrapresi in occasione della contestazione degli addebiti, così come prescritto dalla normativa richiamata".

**12° e 13° corso
per motoristi
navali:
calendario
selezioni**

I candidati che concorrono per l'acquisizione della qualifica di motorista navale saranno chiamati, per le selezioni tese ad accertare i requisiti richiesti, nei periodi di seguito indicati:

- **12° corso: dal 15/09/01 al 04/12/01**
- **13° corso: dal 19/01/02 al 09/04/02**

Le sedi sono quelle indicate nel bando.

**Causa di servizio:
incidente in
itinere**

Rispondiamo ai numerosi quesiti che ci sono pervenuti circa la possibilità di chiedere il riconoscimento della causa di servizio in caso di incidente nel tragitto casa lavoro e viceversa (cosiddetto infortunio in itinere). Pur non essendovi alcuna norma specifica in merito, a parte le indicazioni contenute in alcune circolari esplicative ai contratti di lavoro, la questione ha trovato soluzione giurisprudenziale che, in sostanza, ha ampliato il concetto di rischio generico aggravato (Corte dei Conti Sezione Lavoro 4.10.88, n.5354).

In sintesi la giurisprudenza ha stabilito che, in base all'art.2 del T.U. 30.6.65 n.1124, anche per i dipendenti dello Stato il concetto di infortunio in itinere è indennizzabile se il percorso durante il quale è stato subito l'infortunio sia, per l'infortunato, il tragitto normale per recarsi al lavoro e per tornare a casa. Nella nozione di "servizio", infatti, secondo tale giurisprudenza, sono ricomprese anche le attività svolte dal dipendente al di fuori della sede di lavoro e dall'orario d'ufficio, purché effettuate per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare alla propria abitazione (Cons. St. sez.VI 30.4.79, n.209).

**Convenzione
SIULP - EuroCQ**

Migliorano le condizioni generali della convenzione stipulata con la società EuroCQ: al fine di rendere più fruibile il servizio oggetto della convenzione, EuroCQ ha aperto nuovi uffici operativi a disposizione dei nostri associati presso le città indicate nell'allegato prospetto.

TRATTAMENTO ECONOMICO

DAL 1° AL 3° ANNO DI VITA

45 giorni complessivi di assenza da fruire nell'arco dei primi tre anni di vita del bambino a discrezione del dipendente (**)		Per i successivi periodi (4 mesi e ½) e comunque nel limite massimo di sei mesi complessivi tra i due genitori	
T.E.P.	T.E.A.	T.E.P.	T.E.A.
100%	100%	30%	30%
(**) resta salva così la possibilità per il dipendente che voglia conservare in tutto o in parte il congedo straordinario per gravi motivi, da fruire ad altro titolo, di scegliere, in alternativa al predetto regime economico, il trattamento economico pari ad una indennità del 30% della retribuzione.			
Dal 7° al 10° mese complessivo di assenza (elevato a 11 mesi se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo superiore a 3 mesi)			
T.E.P.		T.E.A.	
0*		0*	

DAL 3° ALL'8° ANNO DI VITA

T.E.P.	T.E.A.
0*	0*

ASSENZA PER MALATTIA DEL BAMBINO

DAL 1° A 3° ANNO DI VITA	
Spetterà il trattamento economico previsto dal congedo straordinario per gravi motivi se non fruito ad altro titolo, nei limiti della durata annuale di 45 giorni	
T.E.P.	T.E.A.
100%	100%
DAL 3° ALL'8° ANNO DI VITA	
Spettano 5 giorni lavorativi annui, a titolo di astensione per malattia ma non spetta alcun trattamento economico	
T.E.P.	T.E.A.
0*	0*

* 30% solo nel caso in cui il reddito individuale del dipendente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

T.E.P. = Trattamento Economico Previdenziale

T.E.A. = Trattamento Economico Accessorio